

ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEGLI ASPETTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIOSANITARIE ACCREDITATE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE CON DISABILITA' COGNITIVO COMPORTAMENTALE (CENTRO DIURNO ALZHEIMER).

TRA

L'Azienda USL Toscana Nord Ovest, con sede legale in Pisa, via Cocchi n. 7/9 (C.F. e P.I.: 02198590503), di seguito denominata "AUSL", rappresentata dalla _____, nominata con Delibera del Direttore Generale n _____, domiciliata per la carica presso la sede della Zona Distretto in Via F. Venuti, 56 Livorno, la quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della Zona Distretto Livornese ;

E

Il Comune di Livorno con sede legale in _____, via _____, nella persona del suo legale rappresentante _____, nat__ a _____ il _____, domiciliat__ per la presente convenzione in _____, Via _____, C.F. _____ a _____;

E

La _____, che gestisce la struttura privata autorizzata ed accreditata denominata _____ con sede legale in Livorno(LI)_____, C.F. _____, nella persona del suo Legale Rappresentante _____ domiciliato per la carica presso la sede legale, il quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente della medesima;

RICHIAMATI

- il D.Lgs n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all'articolo 8ter "Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie";
- la legge n. 328 del 8 novembre 2000 "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 12 gennaio 2017, con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del D.Lgs 502/92;
- La Legge Regionale n. 40 del 24 febbraio 2005 e successive modifiche ed integrazioni recante la "Disciplina del Servizio Sanitario Regionale", ed in particolare l'art.19, con il quale si stabilisce che il Piano Sanitario e Sociale Regionale individua gli obiettivi di salute da assumere per la programmazione locale, definendo i criteri per l'attuazione di intese ed accordi tra Aziende per la contrattazione con i soggetti privati accreditati;
- la Legge Regionale n. 41 del 24 febbraio 2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";
- La Legge Regionale n. 82 del 28 dicembre 2009 "Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato", così come modificata dalla legge regionale n. 1 del 3 gennaio 2020

“Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla L.R. n. 82/2009”;

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (D.P.G.R.) 3 marzo 2010, n. 29/R, “Regolamento di attuazione della Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 82”;
- i Pareri del Consiglio Sanitario regionale: n. 52/2010 “Sindrome di demenza: Diagnosi e Trattamento”; n. 12/2012 “Demenza: Guida per il caregiver”; n. 24/2012 “Implementazione Linea Guida Demenze”; n. 102/2014 “Preso in carico del paziente con Alzheimer”; n. 66/2015 “PDTA Demenza”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 679 del 12/07/2016 che fornisce indirizzi per la costituzione nelle Zone Distretto dell’Agenzia di Continuità Ospedale - Territorio la quale garantisce la continuità assistenziale del paziente nel percorso di dimissione, attraverso una programmazione della stessa e coordina il processo di dimissione attivando le azioni necessarie alla presa in carico del paziente, anche e soprattutto in presenza di situazioni particolarmente complesse quali la demenza, in relazione ai suoi bisogni e alla potenzialità della risposta della rete territoriale, assicurando il raccordo dei Servizi coinvolti;
- le Linee Guida del Consiglio Sanitario Regionale Sindrome demenza: diagnosi e trattamento, pubblicate nel 2011 e aggiornate nel 2015 che sintetizzano per i medici di medicina generale, che avviano il processo diagnostico - terapeutico, le indicazioni più attendibili sui test valutativi, sui trattamenti farmacologici e su altre metodologie di trattamento, come le stimolazioni cognitive e le psicoterapie brevi;
- la delibera di Giunta Regionale n. 1402 dell’11 dicembre 2017 avente per oggetto il "Piano Regionale Demenze e Indicazioni per l'organizzazione di una rete sociosanitaria integrata per la cura e l'assistenza delle persone con demenza e il sostegno ai familiari in attuazione del Piano Nazionale Demenze. Recepimento del PDTA nazionale e delle Linee di indirizzo nazionali sull'uso dei Sistemi Informativi per le demenze;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (D.P.G.R.) 9 gennaio 2018, n. 2/R, “Regolamento di attuazione dell’art. 62 della Legge Regionale 24 febbraio 2005 n. 41”;
- Il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2024/2026, approvato con Delibera del Consiglio regionale Toscana n. 67 del 30 luglio 2025, che nel riaffermare la titolarità delle aziende sanitarie nella individuazione dei bisogni dei cittadini e della programmazione complessiva dell’offerta di prestazioni di propria competenza, nell’ambito degli indirizzi e con i vincoli della programmazione regionale, stabilisce che le istituzioni private ed i professionisti sono ammessi ad operare nel servizio sanitario, a carico delle risorse regionali disponibili, in un quadro di pari dignità tra produttori ed erogatori e tra soggetti pubblici e privati, solo previa contrattazione con il titolare pubblico della programmazione locale;
- La Delibera Giunta Regione Toscana n. 900 del 30 giugno 2025 “Linee guida per la predisposizione del Piano Integrato Sociale e per la sua integrazione con il Piano Integrato Zonale (art. 21 comma 7 L.R. n. 40/05).”;
- La delibera della Conferenza zonale dei Sindaci Integrata n.1 del 26 febbraio 2026 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di salute 2026 -2028 per la zona distretto livornese unitamente ai suoi allegati tra i quali il Profilo di Salute 2025 che ha l’obiettivo di offrire un quadro conoscitivo del territorio e di individuarne le priorità di intervento in termini di determinanti sociali e bisogni di salute;
- La Deliberazione della Conferenza dei Sindaci Integrata della Zona Livornese n. 5 del 14 aprile 2026 con la quale viene riconosciuta la necessità di approvare un avviso di istruttoria pubblica ai sensi dell’art. 55 del d.lgs.n. 117/17 per la presentazione di una proposta progettuale finalizzata al successivo convenzionamento con un privato autorizzato e accreditato ai sensi del 2/R/2018 per la gestione di un Centro Diurno dedicato alla accoglienza di persone anziane affette da demenza nel territorio della zona livornese

dando mandato agli organi e uffici delle amministrazioni competenti di avviare le relative procedure amministrative nell'ambito dei rispettivi bilanci;

- il Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) ed il Codice nazionale di cui al decreto legislativo 196/2003 modificato in particolare dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che prevede l'obbligo per il titolare del trattamento dei dati di stipulare, con il responsabile del trattamento, atti giuridici in forma scritta che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata e le modalità di trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento, e che il responsabile effettui il trattamento attenendosi alle condizioni stabilite ed alle istruzioni impartite dal titolare;

PREMESSO

- che la Struttura _____ Centro diurno Alzheimer è in possesso dell'autorizzazione al funzionamento come CD Alzheimer ex Regolamento 2/R/2018, rilasciata dal Comune di Livorno (atto n. _____ del _____);

nonché dell'accreditamento socio sanitario rilasciato dalla Regione Toscana (n. _____ del _____);

- il presente accordo contrattuale si colloca nell'ambito della programmazione regionale dell'assistenza alle persone anziane non autosufficienti/alle persone disabili, nel rispetto delle risorse disponibili e della programmazione aziendale e zonale di cui al capo III della L.R. n. 40/2005 e success. modif. ed integr.;

- che in base a quanto previsto dalla programmazione locale, è stato preso atto che la struttura è in grado di garantire l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, riconoscendone il ruolo essenziale in relazione alla tipologia di utenza ed alla collocazione territoriale;

- che la AUSL Zona Distretto Livornese valuta quindi necessario, in relazione al fabbisogno definito dalla programmazione territoriale, avvalersi della Struttura per la prosecuzione delle prestazioni oggetto di convenzionamento;

- che la Struttura si rende disponibile a garantire l'offerta della propria collaborazione, per le prestazioni oggetto del presente atto;

- che le parti, di comune accordo, ritengono opportuno definire i volumi di attività e gli importi contrattuali per il triennio 2026/2029, tenendo presente l'esigenza di concertare l'attività in piena integrazione tra pubblico e privato accreditato;

- che il convenzionamento è effettuato dall'azienda sanitaria dove la Struttura ha sede, solo per i propri fabbisogni, fermo restando quanto previsto dal presente Accordo in materia di fatturazione diretta di prestazioni erogate in favore di utenti provenienti da altre Aziende USL, regionali o extra regionali o da stati dell'Unione Europea;

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

Art. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

Sono oggetto del presente accordo le seguenti prestazioni quantitativamente sottoindicate:

- n. 18 posti in regime semiresidenziale per anziani Alzheimer, ai sensi del Regolamento n. 2/R/2018. Le prestazioni riguardano utenti residenti nel territorio della Zona Distretto Livornese.

Art. 3 – OBBLIGHI DELLA STRUTTURA

La struttura s'impegna a:

- mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento, anche in caso di cessione di azienda o ramo di azienda a terzi;
- garantire l'erogazione delle prestazioni, assicurando per il personale preposto il rispetto del CCNL di riferimento e degli accordi integrativi regionali, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta (tale adempimento si intende anche per il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o parte, l'esecuzione dei servizi della struttura);
- rispettare per gli operatori impiegati nella gestione del servizio tutte le norme e gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dal contratto collettivo di settore, anche ai fini del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
- garantire la figura di un Direttore / Responsabile (art. 7 DPGR n. 2/R/2018), per un orario congruo rispetto al funzionamento della struttura, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente (DPGR n. 2/R/2018), al quale siano affidati i compiti di organizzazione e gestione delle attività e di vigilanza degli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli assistiti ai sensi del presente accordo contrattuale. Il Direttore, ovvero la persona individuata quale responsabile della Struttura, rappresenta inoltre l'interlocutore e il punto di riferimento per i familiari e l'assistito e per i competenti servizi sociosanitari che lo hanno in carico. Il nominativo del direttore deve essere comunicato via pec alla AUSL prima dell'avvio del rapporto con le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti;
- garantire che le tariffe da applicare siano comprensive di tutte le prestazioni richieste dal presente accordo contrattuale e dalla normativa di riferimento;
- stipulare un'apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro infortuni che possano accadere all'interno della struttura;
- garantire una copertura media mensile di ore di assistenza di base alle persone, riabilitative, specialistiche ed infermieristiche, calcolata sul monte orario annuale previsto dal regolamento regionale proporzionato al numero di posti previsti dall'autorizzazione al funzionamento e rapportato alle 12 mensilità.

Art.4 – APERTURA DEL CENTRO

Il Centro _____ è aperto dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 17.00.

L'attività:

a) sarà assicurata per almeno 11 mesi l'anno, con chiusure previste _____

oppure

b) Il servizio è aperto tutto l'anno, rispetterà le chiusure nelle varie festività nazionali e locali: 1 e 6 gennaio, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 22 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre.

Potranno essere previste ulteriori chiusure in caso di allerta meteo, sulla base delle relative ordinanze sindacali.

Art.5 – ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

Il Centro _____, come indicato nella documentazione autorizzativa, fornisce agli anziani servizi di tipo:

- Assistenziale (di cura e igiene personale, accudimento, assistenza ai pasti, ecc.)

- Sanitario (monitoraggio delle condizioni di salute, somministrazione farmaci, interventi al bisogno)

Socioriabilitativo (animazione, stimolazione cognitiva e funzionale)

- Ludico-ricreativo (attività ricreative, di socializzazione)
- Alberghiero (somministrazione pasti, igiene ed eventuale lavanderia)

La fornitura dei pasti è garantita da fornitori esterni specializzati in ristorazione per i servizi alle persone, sulla base di un menù stagionale appositamente formulato da un nutrizionista specializzato, in grado di fornire apporti calorici e nutrizionali adeguati alle caratteristiche degli anziani accolti. Il menù è diversificato a seconda delle stagioni ed articolato su 2 settimane. I pasti che vengono serviti sono: spuntino di metà mattina, pranzo e merenda. Il menù può essere adeguato e personalizzato in base alle esigenze dietetiche e nutrizionali dei singoli ospiti, in accordo con il medico di medicina generale e con i familiari

Art.6 – SERVIZIO DI TRASPORTO

Il Comune di Livorno procederà a stipulare separata convenzione, ai sensi del D.lgs. n. 117/2017 con Pubblica Assistenza SVS ODV per la gestione del servizio di trasporto collettivo di utenti presso il Centro Alzheimer _____;

Art. 7 – MODALITA' DI ACCESSO

L'accesso al CD Alzheimer avviene a seguito della predisposizione di Progetto di Assistenza Individualizzato (PAI) di intervento che include le attività pertinenti alla autorizzazione CD Alzheimer, piano rilasciato dalla UVM (Unità di Valutazione Multidisciplinare) della Zona – Distretto di residenza dell'assistito e valutato nel tempo dal Team dedicato all'utente. La permanenza degli assistiti presso il Centro è fissata per un massimo di sei mesi al termine del quale si procederà con l'ingresso di nuovi aventi diritto in base alla lista di priorità agli atti della Zona Distretto Livornese; la eventuale prosecuzione in CD Alzheimer oltre il semestre indicato, ove richiesta, deve essere autorizzata dalla UVM zonale a seguito di rivalutazione dell'assistito.

L'autorizzazione rilasciata ai fini dell'accesso ne specifica l'impegno finanziario. La quota sanitaria resterà economicamente a carico della Azienda USL di residenza dell'assistito. La quota sociale, se a carico, in tutto o in parte, dell'Ente Pubblico e non dell'assistito ricadrà nelle competenze del Comune di residenza dell'utente al momento dell'ingresso secondo il proprio regolamento.

L'ammissione della persona assistita nella struttura è confermata dall'invio alla stessa per posta elettronica, prima dell'ingresso:

- del Progetto di Assistenza Individualizzato (PAI) in cui sono definiti i bisogni della persona assistita e gli obiettivi sociosanitari che si intendono raggiungere con l'inserimento e sono indicati il periodo programmato e l'eventuale data di rivalutazione;
- di un'impegnativa amministrativa (non perfezionata nell'attesa dell'effettivo inserimento) rilasciata dai competenti uffici amministrativi, al pagamento della retta, distinta tra quota sanitaria e quota sociale (a sua volta distinta tra la quota posta a carico dell'ente pubblico e la quota posta a carico della persona ospitata).

La struttura, entro un giorno lavorativo dall'inserimento, deve confermare tramite posta elettronica l'avvenuta ammissione ai servizi competenti.

E' data facoltà alla struttura di richiedere alla persona ospitata la sottoscrizione della copia dell'impegnativa per ricevuta e accettazione.

Art. 8 – TARIFFE, QUOTE SANITARIE E SOCIALI

Per le prestazioni a favore delle persone ospitate di cui al presente contratto, la struttura riceve una retta giornaliera composta da una quota di parte sanitaria a carico dell'Azienda USL di residenza dell'assistito e da una quota di parte sociale, quest'ultima a sua volta eventualmente composta da una quota posta a carico dell'ente pubblico competente a titolo di compartecipazione e da una quota posta a carico dalla persona ospitata.

La retta massima giornaliera ammonta a euro 71,01 e si compone di una quota sanitaria e di una quota sociale indicate rispettivamente:

– per quanto riguarda la quota sanitaria euro 39,06 (DGRT 1363/2024 recepita con Decreto del Direttore di Zona Distretto Livornese n.740 del 27/02/2025);

– per quanto riguarda la quota sociale euro 31,95 (Deliberazione della Conferenza dei Sindaci della Zona Livornese n. 18 del 22/10/2020).

Art.9 – DISPOSIZIONI SULLE TARIFFE E SUGLI IMPORTI

Le tariffe si intendono comprensive di tutte le prestazioni riabilitative specifiche al piano di trattamento, delle prestazioni sanitarie, delle prestazioni socio sanitarie e socio assistenziali,

E' onere della struttura provvedere autonomamente all'approvvigionamento di componenti di arredo e accorgimenti dettati dalle particolari esigenze di comodità, di mobilitazione e di sicurezza degli assistiti residenti secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali.

La struttura è inoltre tenuta a curare l'approvvigionamento, la somministrazione e la conservazione dei medicinali prescritti dal medico curante, adottando la modalità di erogazione diretta da parte del servizio farmaceutico dell'Azienda USL che ne assicura la consegna secondo gli accordi tra l'Azienda ASL e la struttura, senza oneri a carico della stessa. L'assistenza farmaceutica (medicinali di classe "A" L. 537/1993, con esclusione degli stupefacenti soggetti a registrazione di entrata/uscita) agli ospiti in CD Alzheimer viene erogata direttamente ai sensi dell'art. D.L. 347/2001, convertito in L. 405/2001, dall'Azienda USL. I medicinali di classe "A", resi disponibili alla struttura, sono quelli iscritti nel prontuario terapeutico dell'Azienda USL, senza alcun onere per l'assistito.

Art. 10 – ULTERIORI DISPOSIZIONI SU TARIFFE ED IMPORTI

Le tariffe si intendono al lordo della eventuale quota di compartecipazione a carico dell'utente e della quota sociale.

La quota sociale massima giornaliera è stabilita in base alla Deliberazione della Conferenza dei Sindaci della Zona Livornese n. 18 del 22/10/2020 e le modalità di compartecipazione da parte dell'utente sono determinate con Delibera di Giunta Comunale, ovvero, per i non residenti, in base alle regolamentazioni delle Società della Salute / zone distretto o di specifiche indicazioni regionali.

Relativamente agli importi di quota sociale a carico del Comune di residenza dell'assistito, la struttura non può chiedere anticipazioni all'assistito, né ai parenti, né può rivalersi in alcun modo nei loro confronti nel caso di ritardato o mancato pagamento.

Gli inserimenti avvengono in funzione del fabbisogno individuato dai servizi dell'amministrazione pubblica stipulante che valuta la sussistenza delle condizioni per disporre l'utilizzo.

Le parti convengono sulla opportunità di un monitoraggio, a sei e dodici mesi dall'avvio delle attività, dell'andamento sulla gestione efficace ed efficiente del servizio, purché questo non ne pregiudichi la continuità.

Art. 11 – INTERRUZIONI - RICONOSCIMENTO GIORNATE ASSENZA

Le parti concordano che verranno remunerate esclusivamente le prestazioni effettivamente erogate nelle modalità contrattualmente previste.

Per quanto riguarda la remunerazione delle prestazioni semiresidenziali in CD Alzheimer si precisa che:

1. l'intera tariffa è corrisposta per la presenza dell'utente per l'intera giornata;
2. la frequenza degli utenti deve risultare dal documento riepilogativo mensile delle presenze predisposto dalla Struttura e sottoscritto dal Responsabile sanitario della AUSL TNO per il contratto o suo delegato.

Le assenze sono ammesse esclusivamente per motivi di salute e/o per visite mediche, adeguatamente comunicati e, ove richiesto, documentati.

In caso di assenza dell'ospite per motivi di salute e/o per visite mediche, la famiglia o la persona di riferimento è tenuta a darne immediata e tempestiva comunicazione al Centro e, se necessario, a trasmettere idonea documentazione giustificativa attestante l'impossibilità alla frequenza (es. certificato medico o altra documentazione comprovante lo stato di salute). La trasmissione della documentazione deve avvenire entro e non oltre due giorni.

Nell'ambito del periodo di validità del Progetto di Assistenza Individualizzato (PAI) e' consentita, per motivi familiari o personali, una tolleranza massima di n. 1 giorno di assenza al mese.

Ulteriori assenze non concordate preventivamente con il Coordinatore del Centro e con i Servizi inviati potranno comportare una rivalutazione del progetto individuale, al fine di verificare la permanenza delle condizioni organizzative e progettuali ed al fine di garantire l'obiettivo dell'inserimento e la prosecuzione della frequenza.

Non è consentita la sospensione o riduzione autonoma della frequenza da parte della famiglia o del caregiver, in quanto ogni variazione deve essere condivisa con i servizi competenti.

In caso di assenze reiterate e non giustificate:

- il Centro provvederà a darne comunicazione formale al Comune e ai Servizi ASL inviati;
- potrà essere disposta una rivalutazione del Progetto di Assistenza Individualizzato (PAI);
- nei casi di persistente mancato rispetto della frequenza concordata, potrà essere valutata la dimissione dal servizio o la riassegnazione del posto.

Nell'ambito del periodo di validità del Progetto di Assistenza Individualizzato (PAI), in caso di assenza dell'utente superiore a 15 giorni (anche non consecutivi) decade il diritto dello stesso al mantenimento del posto, salvo casi specifici da valutarsi, durante i giorni di assenza, in accordo fra la struttura e i servizi sociali ASL/Comune

Art. 12 – MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E DI LIQUIDAZIONE

La Struttura deve trasmettere, entro il 5 di ogni mese ai competenti servizi territoriali del Comune e della Zona Distretto Livornese, i rendiconti separati delle prestazioni effettuate nel mese precedente, che riportino l'elenco nominativo degli utenti con indicati i giorni di presenza di ciascuno e la tariffa applicata (la data di ammissione/inizio trattamento e la data di dimissione/fine trattamento).

I servizi territoriali competenti previo controllo dei rendiconti provvedono nel corso del mese all'invio dell'ordine elettronico propedeutico alla emissione della fattura elettronica, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 dicembre 2018, come modificato e integrato dal DM 27 dicembre 2019, che espone le linee guida da adottare per l'emissione, la trasmissione e la gestione degli ordini e degli altri documenti elettronici attestanti l'ordinazione di acquisto di beni e servizi mediante il Nodo

di Smistamento degli Ordini (NSO), con riferimento agli enti del Servizio Sanitario Nazionale e ai soggetti che effettuano acquisti per i predetti enti.

La Struttura emette n. 2 fatture mensili separate quanti sono i rendiconti prodotti, indicando nel documento:

- a) emesso a carico della Zona distretto, la quota sanitaria;
- b) emesso a carico del Comune, la quota sociale comprensiva della quota a carico dell'utente;

Le fatture devono essere corredate dal rispettivo rendiconto già validato dai servizi territoriali competenti. I servizi competenti si impegnano al pagamento delle prestazioni rese per prestazioni in Centri Diurni di cui al Regolamento 2/R/2018, per i propri assistiti. Le prestazioni rese a cittadini inviati da altre Aziende USL regionali o extra Regione saranno fatturate direttamente dalla Struttura a queste ultime.

La AUSL/ Zona Distretto provvede, purché sia stato rispettato dalla Struttura quanto previsto dai precedenti articoli, a pagare le competenze regolarmente fatturate, corrispondenti alle prestazioni effettivamente erogate, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

Il Comune provvede purché sia stato rispettato dalla Struttura quanto previsto dai precedenti articoli, a pagare le competenze regolarmente fatturate, corrispondenti alle prestazioni effettivamente erogate, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

In caso di ritardato pagamento sono applicati gli interessi di cui al D. Lgs n. 231 del 2002. I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.

Relativamente agli importi di quota sociale a carico del Comune, la Struttura non può chiedere anticipazioni all'assistito, né ai parenti, né può rivalersi in alcun modo nei loro confronti nel caso di ritardato o mancato pagamento.

Art. 13 – DOCUMENTAZIONE INFORMATICA

La Struttura è obbligata a fornire, concordando la modalità, i dati di attività e quelli ulteriori ritenuti necessari, secondo le specifiche indicazioni regionali/aziendali.

La Struttura è tenuta inoltre a fornire i dati di attività erogati dalle proprie strutture secondo i contenuti e nel rispetto delle scadenze e delle modalità di trasmissione previste dalle disposizioni Ministeriali e Regionali vigenti secondo le tempistiche prescritte.

Poiché la AUSL è obbligata a raccogliere e trasmettere i suddetti dati, pena l'applicazione di sanzioni relative a ritardo o a mancato invio dei Flussi Informativi, la Struttura, a sua volta, è obbligata alla trasmissione dei dati che compongono i flussi di attività e le necessarie informazioni a corredo di questi.

Art. 14 – RAPPORTI CON IL CITTADINO

La Struttura si impegna a garantire la corretta informazione alla persona interessata sulle procedure di accesso e sulle prestazioni erogabili. Durante la permanenza, la struttura sottoporrà alla persona ospitata o a chi ne ha la rappresentanza giuridica un test di gradimento sui servizi fruiti. I rapporti di cui sopra dovranno essere condotti nel pieno rispetto delle normative in materia di trasparenza e di protezione dei dati personali, provvedendo ad acquisire da parte della persona ospitata o a chi ne ha la rappresentanza giuridica il consenso scritto al trattamento dei dati particolari.

La Struttura si impegna a dare congruo avviso alle persone ospitate ed alla AUSL di eventuali sospensioni temporanee delle prestazioni, fermo restando che di norma le prestazioni previste dal presente contratto non possono essere interrotte.

In ogni caso, le chiusure di servizi dovranno essere preventivamente comunicate alla AUSL e dalla stessa espressamente autorizzate.

Art. 15 – ELENCO DEL PERSONALE

La Struttura, al momento della stipula del presente contratto, consegna alla AUSL l'elenco del personale che opera al suo interno con rapporto di lavoro subordinato o di altra forma legale di idonea collaborazione. In tale elenco viene indicato il personale che ha scelto di esercitare anche in regime di libera professione. Le eventuali modifiche verranno comunicate tempestivamente.

ART. 16 – INCOMPATIBILITA'

La Struttura si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la Struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e smi art. 4 co. 7 e Legge 662/1996 e smi art. 1 co. 5 e co. 19.

Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi alla AUSL entro il 31 Gennaio di ogni anno.

La Struttura si impegna a consegnare tempestivamente la documentazione richiesta.

E' fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e smi e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti della AUSL che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso la Struttura.

ART. 17 – RISPETTO NORMATIVA VIGENTE

Le attività all'interno della Struttura devono essere condotte nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza (D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013 e successive modificazioni), sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 7/8/1990 e successive modificazioni), della legge sulla protezione dei dati personali e della normativa sulla privacy, provvedendo ad acquisire dalla persona ospitata o a chi ne ha la rappresentanza giuridica il consenso scritto al trattamento dei dati personali e sensibili. E' fatto divieto alla Struttura di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Ulteriori specifiche sono indicate nell'apposito articolo dedicato al trattamento dei dati.

Per quanto riguarda i requisiti inerenti la normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi la Struttura garantisce tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e del primo soccorso.

Gli obblighi relativi ad interventi strutturali, impiantistici e di manutenzione necessari per assicurare ai sensi del D.Lgs. 81/2008 la sicurezza dei locali della Struttura, sono a carico della Società che si impegna ad adeguare la stessa, il personale e l'organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.

ART. 18 – CONTROLLI

La funzione di controllo esterno rappresenta una componente essenziale per il corretto funzionamento del sistema nel suo complesso e per favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale. I controlli sono eseguiti direttamente dalla AUSL, tramite le Commissioni Multidisciplinari su mandato del Comune, secondo procedure definite.

Al termine delle verifiche, viene emesso e rilasciato idoneo e completo verbale contenente una descrizione delle operazioni compiute nonché degli esiti, concedendo, in caso di rilievi, un termine per le controdeduzioni da parte della Struttura.

La AUSL si riserva, in ordine alle attività erogate dalla Struttura e sulla base dell'attuale normativa in materia, di effettuare mediante accessi diretti attività di controllo e vigilanza, tramite le strutture aziendali preposte, sul rispetto del presente accordo contrattuale.

A tale scopo la Struttura metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente l'attività svolta.

Si conviene altresì che saranno attivati anche controlli di tipo amministrativo effettuabili sia mediante accesso diretto alla Struttura, sia a mezzo della documentazione amministrativa da unirsi alla richiesta di pagamento a prova della prestazione erogata.

ART. 19 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Ai sensi di quanto previsto dalla determinazione ex AVCP (ora ANAC) n° 4 del 07/07/2011 come aggiornata dalle delibere ANAC n. 556 del 31/5/2017 e n. 371 del 27/07/2022 le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette agli obblighi di tracciabilità (CIG codice identificativo gara) di cui all'art. 3, comma 1, Legge 136/2010; sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. La Struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postale, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane, dedicati, anche non in via esclusiva.

I soggetti pubblici firmatari del presente contratto, ai fini del pagamento delle competenze dovute alla Struttura, acquisiscono il documento di regolarità contributiva (DURC).

La liquidazione delle competenze avviene nel caso in cui la Struttura risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali. In caso di accertata irregolarità del DURC viene trattenuto l'importo corrispondente alle inadempienze accertate nel DURC medesimo, e tale importo è versato direttamente dalla AUSL a INPS e/o INAIL come intervento sostitutivo.

ART 20 – EFFICACIA DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

Il presente accordo contrattuale è sottoscritto dalla AUSL e dal Comune nel cui territorio è ubicata la Struttura ed ha efficacia nei confronti di tutte le altre Aziende sanitarie del territorio regionale ed extra regionale che intendono usufruire delle prestazioni previste nell'accordo stesso, fermo restando la fatturazione separata nei confronti di ciascuna di esse.

ART. 21 – INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE

18.1. Inadempienze e penali.

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, la AUSL/Comune è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura devono essere comunicate alla AUSL/Comune entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.

In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte della AUSL/Comune, il competente Ufficio procede all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni rese.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della AUSL/Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Società dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.

18.2. Sospensione

I soggetti pubblici firmatari del presente contratto si riservano la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dal presente accordo. Di fronte a tale inosservanza è concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procede a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intende automaticamente risolto.

18.3. Recesso

Qualora la Struttura intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione ai soggetti pubblici firmatari del presente contratto tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi. I soggetti pubblici firmatari del presente contratto possono recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla Struttura.

18.4. Risoluzione

I soggetti pubblici firmatari del presente contratto possono risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:

- reiterate contestazioni per fatturazione errata;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- sospensione dell'attività non preventivamente concordata con la AUSL.

18.5. Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto decade di diritto in misura parziale o totale nei seguenti casi:

- ritiro, revoca o perdita dell'autorizzazione / accreditamento;
- accertato caso di incompatibilità del personale addebitabile a responsabilità della Struttura;
- nel caso in cui nella gestione e proprietà della Struttura vengano accertate infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto della normativa di settore e del GDPR di cui al Regolamento UE 679/2016. La Struttura quale autonomo titolare dei dati, nell'effettuare le operazioni ed i compiti ad essa affidati, deve osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali provvedendo ad evaderne le richieste. La Struttura è altresì tenuta ad osservare compiutamente quanto disposto dalla suddetta normativa ed in particolare deve informare la Zona Distretto in merito alla puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza previste, così da evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In ogni caso la Struttura si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dalla Zona Distretto committente o dai soggetti sopra indicati senza preventivo consenso della Zona Distretto stessa, non rientrando tali operazioni tra quelle affidate alla Struttura.

Per gli utenti inseriti nella Struttura, il titolare dei dati resta la AUSL stessa che individua questa ultima quale Responsabile Esterno del trattamento con apposito atto giuridico in relazione alle attività di natura assistenziale. Il presente accordo ha validità per il tempo necessario ad eseguire le attività affidate al responsabile, e si considera venuto meno al termine delle attività stesse o qualora venga meno il rapporto con il Titolare.

Il Responsabile del trattamento, per l'espletamento delle operazioni affidategli dalla AUSL tratta anche i dati anagrafici e di salute dei pazienti. Il Responsabile del trattamento è tenuto ad organizzare, gestire e supervisionare tutte le operazioni di trattamento di competenza attenendosi ai principi generali e alle disposizioni della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ovvero, assicurare che i dati personali oggetto del trattamento siano: trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; a tale riguardo, l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi dovrà essere ridotta al minimo, in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi, ovvero adottando modalità che permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessità; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.

Art. 23 – POLIZZE ASSICURATIVE

A copertura dei rischi inerenti l'attività svolta per conto della AUSL dalla Struttura/Società con mezzi, strumenti e personale propri, il contraente dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati e dal medesimo ritenuti congrui, della polizza assicurativa a copertura del rischio incendio fabbricati, nonché della polizza infortuni in favore dei soggetti che usufruiscono delle prestazioni oggetto del presente accordo, esonerando espressamente la AUSL da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento della attività oggetto dell'accordo stesso.

ART. 24 – CODICE DI COMPORTAMENTO

La Struttura è tenuta a far osservare, a tutti i professionisti e a tutto il personale operante a qualsiasi titolo, i principi contenuti nel codice di comportamento della AUSL adottato con deliberazione del direttore generale e pubblicato sul sito aziendale alla voce "amministrazione trasparente disposizioni generali – atti generali".

ART. 25 – FORO COMPETENTE

Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione della presente contratto, che non venisse risolta bonariamente, è deferita in via esclusiva al Foro di Livorno.

A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

Art. 26 – DECORRENZA E DURATA

Le parti convengono che il presente accordo ha validità triennale a far data dal _____ fino al _____

Alla scadenza è prevista la possibilità di attivare una proroga di tre mesi, nelle more di eventuale successiva contrattazione.

Ogni variazione al presente contratto deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto.

ART. 27 – RESPONSABILI DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

Sono individuati quali responsabili dell'accordo contrattuale:

a) per la Azienda USL: Direttore Zona Distretto Livornese

b) per la Struttura: _____.

c) per il Comune _____.

I Responsabili possono essere sostituiti da altri incaricati previa comunicazione con lettera.

ART. 28 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo.

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A – Tariffa Parte I, al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

L'imposta di bollo derivante dalla stipula del presente accordo contrattuale è a carico della Società che provvede al pagamento nei modi previsti dalla legge.

Art. 29 – SOTTOSCRIZIONE

Il presente Accordo contrattuale viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, secondo le regole della sottoscrizione digitale, con firma elettronica.

IL DIRETTORE ZONA DISTRETTO LIVORNESE _____

IL COMUNE _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA STRUTTURA _____

Luogo e data _____